



## Tutelati contro i furbetti

**la domanda**

La rete a cui sono affiliato mi ha fornito prima della firma false informazioni sul numero dei negozi affiliati, sull'arredo, risultato di seconda mano, nonché sulle numerose cause pendenti contro franchisee tutt'ora in corso. Vorrei uscire dalla rete, ma mi preoccupa una clausola del contratto secondo la quale: *"Se singole disposizioni del presente contratto dovessero perdere totalmente o parzialmente di efficacia o essere o diventare nulle, oppure se il presente contratto dovesse contenere delle lacune, ciò non pregiudica l'efficacia del contratto nelle restanti parti. Le parti contrattuali si impegnano a sostituire la disposizione inefficace, nulla o lacunosa attraverso una disposizione efficace che più si avvicina all'intenzione giuridica ed economica"*. Che cosa posso fare?

**la risposta**

**S**e le indicazioni false sono dell'entità da lei dichiarata, **non esistono problemi per chiedere l'annullamento per dolo del contratto e il risarcimento del danno subito** in base all'articolo 8 della legge 129/2004, il quale prevede espressamente che: *"Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto"*. In più, se l'affiliante si è reso inadempiente nelle forniture e in altri impegni, **l'affiliato può dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'affiliante anche se il contratto non prevede una clausola risolutiva espressa in suo favore**. Tale clausola ha, infatti, esclusivamente la funzione di sottrarre al controllo del giudice l'entità della gravità dell'inadempimento che si rende necessario per dichiarare la risoluzione del contratto, ma la sua assenza non impedisce che la risoluzione per inadempimento venga dichiarata in presenza di inadempimenti ritenuti gravi da una delle parti. Infatti, secondo l'articolo 1453 del nostro codice civile in presenza di un grave inadempimento, che non consente più la prosecuzione del rapporto, la parte che subisce tale inadempimento può dichiarare la risoluzione

del contratto. **Tuttavia solo se gli inadempimenti lamentati siano così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto, la parte adempiente può adire direttamente l'autorità giudiziaria per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno subito**. In ogni caso, nell'ipotesi della risoluzione del contratto per inadempimento è preferibile che la parte adempiente proceda attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 1454 del codice civile. Il quale consiste in una preventiva diffida ad adempiere concedendo alla controparte un termine non inferiore a 15 giorni per mettere in atto quanto richiesto.

**Nel nostro ordinamento il codice civile disciplina esaustivamente la nozione di inadempimento**, disponendo che lo stesso debba essere così grave da alterare l'equilibrio contrattuale e a prescindere da quanto sostenuto nella clausola in questione, che in sostanza è allineata al codice civile, che recita all'articolo 1455: *"Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra"*. Cioè inadempimenti marginali, che non inficiano l'essenza del contratto, non hanno rilievo ai fini della risoluzione.

© RIPRODUZIONE VIETATA

L'AFFILIATO PUÒ DICHIARARE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'AFFILIANTE ANCHE SE IL CONTRATTO NON PREVEDE UNA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN SUO FAVORE.

Avv. Chiara Morlacchetti  
Studio Legale Grassi - p.grassi@jrp.it